



CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA' MARITTIMO DELLO STRETTO
MESSINA

ORDINANZA N° 88 /2017

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Messina:

- VISTO: il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;
- VISTA la Legge 616/62 e il D.P.R. 435/91 in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA la Legge 313/80, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale della vita umana in mare (SOLAS 1974/78) ;
- VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le circolari: serie III n.2 in data 21.08.1967; serie IV n. 7 in data 13.03.1995; serie IV n. 25 in data 22.04.1996; serie merci pericolose n. 19 in data 12.09.2006; serie generale n. 79 in data 30.06.2009 in materia di trasporto di autoveicoli sulle navi mercantili;
- VISTA la Circolare MSC 745 dell'IMO del 13.06.96 Guidelines for the preparation of cargo securing Manual;
- VISTA la Risoluzione IMO A. 533(13) Safe stowage and securing of cargo unit;
- VISTA la Risoluzione IMO A. 581(14) Guidelines for securing arrangements for the transport of road vehicles on ro-ro ships;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"
- VISTO il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali"
- VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 2012, n. 93 "Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 98/18/CE e il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
- VISTA l' Ordinanza n. 10/2010 in data 23.02.2010 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria relativa alla disciplina dell'imbarco, trasporto e sbarco di

passaggeri e veicoli sulle navi che approdano nei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

- VISTA:** l'Ordinanza n. 12/2011 in data 30.05.11 dell'Autorità Marittima della navigazione dello Stretto di Messina recante lo "Schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina" che all'articolo 7 stabilisce i punti di fonda dove è consentito l'ancoraggio nello Stretto di Messina e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 303/2014 emanato il 07 aprile 2014 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
- VISTA** la Circolare Serie Generale n.104/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto inerente "l'obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri – Direttiva 98/41/CE come recepita dal Decreto 13 ottobre 1999";
- VISTA** l'Autorizzazione nr. 11/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - 6° Reparto - Sicurezza della Navigazione, con la quale si autorizza la permanenza dei passeggeri a bordo delle vetture ferroviarie durante il traghettaggio (limitatamente allo Stretto di Messina) sulla M/n "MESSINA" di bandiera italiana (No. IMO 9631797 – No. 291 delle matricole di CATANIA) al fine di garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari tra la Calabria e la Sicilia;
- VISTA:** la Tabella Minima di Sicurezza rilasciata dalla Capitaneria di Porto - AMS di Messina nr. 01/2017 in data 21.08.17 alla MN "MESSINA" in data 21.08.17;
- CONSIDERATO** che la Società R.F.I. Spa gestisce le infrastrutture ferroviarie nel porto di Messina;
- VISTI** gli articoli 17, 65 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79, 83, 85 e 347 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le procedure di imbarco, trasporto e sbarco di passeggeri e veicoli e mezzi ferroviari sulle navi che approdano nei sorgitori di Messina e Tremestieri, procedure già disciplinate dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria con l'Ordinanza citata nelle premesse per i porti di propria giurisdizione, armonizzando le procedure nelle acque dello Stretto di Messina per le navi che effettuano trasporto marittimo bilaterale ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 (attuazione della direttiva 1999/35 CE), con più corse giornaliere di durata non superiore ad un'ora di navigazione, allo scopo di ottimizzare le attività, elevando gli standard di sicurezza della navigazione e portuale.

ORDINA

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, o veicoli o mezzi ferroviari nei porti e approdi del circondario marittimo di Messina.

ARTICOLO 2 - Disposizioni per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri

1. Per le operazioni di imbarco o sbarco di passeggeri, il comandante della nave deve:
 - a. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e su altro canale di lavoro in relazione al porto, nonché disporre di un sistema di comunicazione alternativo;
 - b. verificare che vi siano, ovvero predisporre, apprestamenti che segnalino percorsi idonei a:
 - mantenere lontani i passeggeri in attesa di imbarco dalla zona di banchina operativa;
 - instradare i passeggeri all'imbarco e allo sbarco, mantenendo separati i rispettivi flussi;
 - facilitare il transito lungo lo scalandrone/portellone/rampa, anche attraverso l'installazione di corrimano laterali;
 - impedire l'afflusso di persone estranee.
 - c. verificare, ovvero assicurare, che la zona di banchina interessata dalle operazioni e lo scalandrone/portellone/rampa siano idoneamente illuminati;
 - d. nei pressi del punto d'imbarco mantenere una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili, nonché disporre un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri e scaletta per il recupero di persone in mare;
 - e. ammettere lo sbarco e l'imbarco di passeggeri solo dopo aver verificato che lo scalandrone/ portellone/rampa siano idoneamente posizionati in banchina;
 - f. vietare il transito contemporaneo di passeggeri e veicoli nel caso di imbarco o sbarco di passeggeri attraverso la rampa impiegata anche per i veicoli, e sempreché le dimensioni della rampa non consentano di installare idonei apprestamenti per separare i flussi;
 - g. a bordo della nave verificare che i percorsi destinati ai passeggeri siano evidenziati con segnaletica orizzontale di colore giallo e mantenuti liberi da ingombri;
 - h. verificare che sia rispettato il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - i. mantenere, sulla banchina interessata dalle operazioni e nei pressi dello scalandrone/portellone/rampa, idoneo personale incaricato di:
 - diffondere l'avviso di imbarco/sbarco ai passeggeri in attesa;
 - instradare i passeggeri lungo gli appositi percorsi;
 - verificare il titolo di trasporto;
 - facilitare il transito dei passeggeri lungo lo scalandrone/portellone/rampa e sulla nave fino ai locali ad essi destinati;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato, ovvero passeggeri con al seguito materiali pericolosi ai fini del trasporto marittimo;
 - verificare che durante le manovre dello scalandrone/portellone/rampa di imbarco o sbarco i passeggeri sostino in zone protette;
 - effettuare il conteggio dei passeggeri all'imbarco;
 - j. prima di intraprendere la navigazione, verificare che tutti gli accessi della nave siano chiusi;
 - k. completate le operazioni di imbarco, provvedere a diffondere, a mezzo interfono, informazioni sulle operazioni di imbarco e sbarco, sui comportamenti da tenere nei casi di emergenza, sulle caratteristiche dei mezzi antincendio e di salvataggio della nave.
2. Durante le operazioni di imbarco o sbarco da navi, i passeggeri devono:

- a. prima dell'imbarco, stazionare nelle zone destinate alla sosta dei passeggeri, collocate a congrua distanza dalla banchina operativa;
- b. iniziare l'imbarco dopo aver ricevuto l'avviso da parte del personale preposto, seguendo il percorso pedonale segnalato ed evitando di sostare sullo scalandrone/portellone/rampa e nei locali di categoria speciale della nave;
- c. sullo scalandrone/portellone/rampa e a bordo della nave, rispettare il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
- d. qualora sui veicoli o vagoni ferroviari, non sporgersi dai finestrini;
- e. attenersi a tutte le indicazioni e suggerimenti proposti dal personale di banchina e dall'equipaggio, compresi quelli diffusi a mezzo interfono relativi ai comportamenti da tenere durante le operazioni di imbarco o sbarco e il trasporto.

ARTICOLO 3 – Disposizioni per l'imbarco o sbarco dei veicoli

1. Per le operazioni di imbarco o sbarco di veicoli, il comandante della nave deve:
 - a. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e su altro canale di lavoro in relazione al porto, nonché disporre di un sistema di comunicazione alternativo;
 - b. pianificare la sequenza di carico e scarico dei veicoli nel rispetto delle condizioni di stabilità della nave;
 - c. verificare che vi siano, ovvero predisporre, apprestamenti e segnaletica idonei a:
 - instradare i veicoli dall'ingresso in banchina fino alla rampa della nave e viceversa, mantenendo separati i flussi di imbarco da quelli di sbarco;
 - impedire la caduta accidentale in mare di veicoli, con particolare attenzione alla zona in prossimità del ciglio di banchina interessato dalle operazioni e sulla rampa della nave;
 - limitare la velocità di marcia a "passo d'uomo" lungo il tragitto dall'ingresso in banchina a bordo della nave e viceversa;
 - d. verificare, ovvero assicurare, che la zona di banchina interessata dalle operazioni e la rampa della nave siano idoneamente illuminate;
 - e. nei pressi del punto d'imbarco mantenere una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili, nonché disporre un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri e scaletta per il recupero di persone in mare;
 - f. ammettere lo sbarco e l'imbarco di veicoli ed eventuali passeggeri solo dopo aver verificato che lo scalandrone/portellone/rampa siano idoneamente posizionati in banchina;
 - g. vietare il transito contemporaneo di veicoli e passeggeri nel caso di imbarco o sbarco di veicoli attraverso la rampa impiegata anche per i passeggeri, sempreché le dimensioni della rampa non consentano di installare idonei apprestamenti per separare i flussi;
 - h. a bordo della nave, verificare che:
 - i percorsi destinati ai veicoli siano evidenziati con segnaletica orizzontale di colore giallo, mantenuti liberi da ingombri e idoneamente illuminati;
 - i ventilatori dei locali di categoria speciale siano efficienti e funzionanti e che, quindi, non vi sia inquinamento e scarsa visibilità;
 - sia rispettato il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - i veicoli imbarcati, una volta fermi nei locali ad essi destinati, mantengano il motore spento anche per evitare inquinamento dell'area e acustico ed abbiano intorno uno spazio non inferiore a 40 centimetri, ovvero uno spazio di misura inferiore a condizione che la nave sia in possesso della procedura ISM di cui

- alla circolare serie generale n° 79 citata nelle premesse, lasciando, comunque, sempre liberi i corridoi laterali e i punti dei presidi antincendio;
- i. valutare ed attuare modalità idonee a garantire che i veicoli imbarcati non si spostino dalla posizione originale di parcheggio, applicando quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di stivaggio e di trasporto di autoveicoli, richiamate nelle premesse alla presente ordinanza;
 - j. accertare e far rispettare il divieto ai passeggeri di sostare nei veicoli e nelle aree di carico durante la navigazione, verificando altresì che venga consegnato ai conducenti dei veicoli una sintetica guida, redatta in italiano e inglese, con riportate informazioni relative: alle operazioni di imbarco, sbarco e al trasporto, compreso il divieto di sostare nei veicoli e nelle aree di carico durante la navigazione; ai comportamenti da tenere nei casi di emergenza; alle caratteristiche dei mezzi antincendio e di salvataggio della nave; ovvero, in alternativa, provvedere a diffondere, una volta completate le operazioni di imbarco, tutte le citate informazioni a mezzo interfono in lingua italiana ed inglese;
 - k. mantenere, sulla banchina interessata dalle operazioni e nei pressi della rampa e a bordo della nave, idoneo personale, munito di indumenti ad alta visibilità con bande rifrangenti incaricato di:
 - diffondere l'avviso di imbarco/sbarco ai conducenti dei veicoli in attesa;
 - instradare i veicoli lungo gli appositi percorsi;
 - verificare il titolo di trasporto;
 - verificare che i veicoli, non abbiano perdite di combustibile e lubrificanti;
 - verificare che l'eventuale carico sistemato sui veicoli sia rizzato in modo idoneo e sicuro, tenendo conto delle maggiori sollecitazioni che il viaggio per mare comporta;
 - assicurare il corretto transito del veicolo lungo la rampa e a bordo della nave, fino ai locali ad essi destinati;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato, ovvero veicoli con al seguito materiali pericolosi ai fini del trasporto marittimo;
 - effettuare il conteggio dei passeggeri all'imbarco;
 - l. prima di intraprendere la navigazione verificare che tutti gli accessi della nave siano chiusi;
 - m. consentire l'imbarco e/o sbarco degli autoveicoli con il solo conducente a bordo fermo restando eventuali disposizioni locali derogatorie emanate dall'Autorità Portuale per comprovata impossibilità ad ottemperare alla direttiva allegata alla circolare S.G. n°104/2014;
2. Per le operazioni di imbarco di veicoli con motore a gas o metano, ovvero di camper o roulotte muniti di cucina o frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole, il comandante della nave, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, deve:
- a. indicare la zona della nave ove far parcheggiare i veicoli durante il trasporto;
 - b. accertarsi che il documento di circolazione dei veicoli attesti l'idoneità alla circolazione con motore alimentato a gas propano liquido (GPL) o bombole di gas liquido (GNL);
 - c. informare il conducente del veicolo dotato di doppia alimentazione (benzina gpl/metano) di utilizzare, durante l'imbarco e lo sbarco, solo l'alimentazione a benzina e di chiudere le valvole di intercettazione di tutti i serbatoi/bombole GPL o GNL dei veicoli prima dell'imbarco dei veicoli stessi;
 - d. disporre frequenti ispezioni da parte del personale di bordo per accertare eventuali sfuggite di gas dai veicoli, anche con l'ausilio di idonei rilevatori.
3. Per le operazioni di imbarco di autocompattatori con rifiuti urbani non pericolosi, il comandante della nave, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, deve:

- a. disporre che gli autocompattatori vengano imbarcati in zone della nave in cui la ventilazione dei locali sia di almeno 10 ricambi d'aria l'ora, e se imbarcati sopra il ponte, che siano collocati a distanza non inferiore a 3 metri dai locali alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari;
 - b. provvedere affinché siano tenuti pronti materiali inerti per assorbire eventuali percolati che dovessero fuoriuscire dagli automezzi;
4. Durante le operazioni di imbarco o sbarco da navi, il conducente del veicolo deve:
- a. prima dell'imbarco, stazionare nelle zone destinate alla sosta dei veicoli, collocate a congrua distanza dalla banchina operativa;
 - b. avviarsi all'imbarco o sbarco, dopo aver ricevuto l'avviso da parte del personale preposto, seguendo il percorso segnalato e limitando la velocità di marcia a "passo d'uomo";
 - c. accertarsi che l'automezzo non sia sovraccarico e che la merce trasportata sia stabilmente sistemata;
 - d. segnalare all'equipaggio eventuali anomalie al sistema del freno a mano del veicolo nonché ogni altra grave deficienza;
 - e. collaborare, con il personale di banchina, alla verifica della stabilità del carico eventualmente trasportato;
 - f. tenere acceso il motore soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco e spegnere gli impianti alimentati elettricamente, comprese le luci esterne ed interne;
 - g. durante la permanenza a bordo non eseguire sui veicoli operazioni che possono generare pericoli;
 - f. rispettare il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - g. attenersi a tutte le indicazioni e suggerimenti proposti dal personale di banchina e dall'equipaggio, compresi quelli diffusi a mezzo interfono relativi ai comportamenti da tenere durante le operazioni di imbarco o sbarco e il trasporto.
5. Il conducente del veicolo con motore a gas o metano, ovvero di camper o roulotte muniti di cucina o frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4, deve:
- a. parcheggiare i veicoli nelle zone indicate dal personale di bordo;
 - b. durante le operazioni di imbarco e sbarco, in caso il veicolo sia dotato di doppia alimentazione (benzina gpl/metano), utilizzare solo l'alimentazione a benzina;
 - c. prima dell'imbarco del veicolo, chiudere le valvole di intercettazione di tutti i serbatoi/bombole GPL o GLN;
6. Il conducente dell'autocompattatore, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4, deve:
- a. essere in possesso delle prescritte autorizzazioni al trasporto stradale;
 - b. fare in modo che gli autocompattatori non siano lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare (gli stessi devono essere imbarcati e sbarcati direttamente senza sosta in ambito portuale) e mantenere pulita la superficie esterna da eventuali residui di rifiuti;
 - c. chiudere i boccaporti di carico dei rifiuti degli autocompattatori con teli in grado di attenuare l'emissione di cattivi odori ed impedire la vista dei rifiuti.

ARTICOLO 4 – Il trasporto marittimo di mezzi ferroviari a bordo di unità ro-ro passeggeri

- 1. Ai sensi dell'allegato I Cap. II-1, Parte C. R.17.2 del Decreto Legislativo 5 giugno 2012, n. 93 (Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 98/18/CE) *"il comandante o l'ufficiale incaricato devono assicurarsi che durante la navigazione nessun passeggero possa accedere a un ponte ro-ro chiuso"*.
- 2. La permanenza di passeggeri su vetture ferroviarie durante il traghettaggio nelle acque dello Stretto di Messina è consentito esclusivamente a bordo della nave ro-ro

passengeri "MESSINA", trattandosi di unità avente locali ro-ro passeggeri di tipo aperto come da Autorizzazione rilasciata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto citata nelle premesse alle condizioni ivi contenute, ovvero:

- a. presenza a bordo di un numero massimo di persone pari a 700;
- b. dopo aver collegato il sistema di apertura delle porte delle vetture ferroviarie all'impianto aria compressa di bordo, deve essere testata, prima della partenza, l'apertura delle porte ubicate sul lato destinato alle vie di fuga;
- c. deve essere fatto assoluto divieto di fumare e di utilizzare apparecchi a gas e qualunque altro apparecchio che possa formare sorgente di ignizione; tali divieti devono essere oggetto di accurato controllo ed essere chiaramente segnalati all'interno delle vetture ferroviarie;
- d. deve essere assicurato, nel locale da carico ro-ro, un servizio di guardia e di assistenza ai passeggeri continuo, costituito da una persona - ogni 2 uscite di emergenza e 2 vetture - che abbia possibilità di comunicare, anche via radio, con il ponte di comando. Il personale utilizzato a tale scopo dovrà aver completato il corso di *"Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri"*;
- e. le aree di carico devono essere mantenute pulite ed il pavimento deve essere trattato con materiale antiscivolo;
- f. devono essere adeguatamente segnalate con simbologia IMO ed evidenziate con pittura fotoluminescente le vie di fuga verso i punti di riunione e le zone di imbarco dei mezzi collettivi di salvataggio;
- g. la tabella minima di sicurezza deve essere pari a venti unità (20 persone).

3. Per le operazioni di imbarco o sbarco di mezzi ferroviari, il comandante della nave deve:
 - a. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e su altro canale di lavoro in relazione al porto, nonché disporre di un sistema di comunicazione alternativo;
 - b. pianificare la sequenza di carico e scarico dei mezzi ferroviari nel rispetto delle condizioni di stabilità della nave;
 - c. verificare che i movimenti di imbarco e sbarco di mezzi ferroviari avvengano secondo le procedure definite dalla società di gestione della rete ferroviaria;
 - d. verificare che la zona di banchina interessata dalle operazioni e la rampa della nave siano idoneamente illuminate;
 - e. vietare il transito di persone estranee alle operazioni attraverso la rampa durante l'imbarco e lo sbarco di carro ferroviari;
 - f. a bordo della nave, verificare che:
 - i ventilatori dei locali di categoria speciale siano efficienti e funzionanti e che, quindi, vi sia anche una buona visibilità;
 - sia rispettato il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - g. valutare ed attuare modalità idonee a garantire che i mezzi ferroviari imbarcati non si spostino dalla posizione originale di sosta;
 - n. mantenere, sulla banchina interessata dalle operazioni e nei pressi della rampa della nave, idoneo personale incaricato di:
 - verificare che l'eventuale carico sistemato sui mezzi ferroviari sia rizzato in modo idoneo e sicuro, tenendo conto delle maggiori sollecitazioni che il viaggio per mare comporta;
 - assicurare il corretto transito dei mezzi ferroviari lungo la rampa e a bordo della nave, fino alla zona ad essi destinati;
 - accertare che non imbarchi o sbarchi personale non autorizzato;
 - effettuare il conteggio dei passeggeri all'imbarco;

- h. prima di intraprendere la navigazione verificare che tutti gli accessi della nave siano chiusi;
- i. disporre un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri e scaletta per il recupero di persone in mare;
- j. provvedere a diffondere, una volta completate le operazioni di imbarco, tutte le citate informazioni a mezzo interfono in lingua italiana ed inglese.

ARTICOLO 5 – Rinvio a disposizioni particolari, deroghe e eventi di rilievo

1. Per quanto non disciplinato con la presente ordinanza si rinvia alle disposizioni internazionali e non, in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali.
2. Le norme della presente ordinanza fanno salve le disposizioni emanate in materia e sono integrate con quelle contenute nelle ordinanze relative alla disciplina degli accosti, tutela ambientale, bunkeraggio, pratica di arrivo e partenza, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, trasporto di merci pericolose emanate dalla capitaneria di porto di Messina.
3. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
4. In presenza di avverse condizioni meteo, di pericoli, emergenze o particolari situazioni tecnico operative, il comandante della nave, può adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; informandone tempestivamente l'autorità marittima. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diverse e/o ulteriori misure.
5. Il comandante delle navi e i rappresentanti delle imprese operanti sulle banchine sono tenuti a segnalare all'autorità marittima ogni evento di rilievo relativo alle operazioni disciplinate con la presente ordinanza.

ARTICOLO 6 – Violazioni

1. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione.

ARTICOLO 7 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore in data 07.09.17 ed abroga ogni altra disposizione in contrasto con la stessa.
2. La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale"
3. www.guardiacostiera.gov.it/messina

Messina, 31.08.17

IL COMANDANTE
C.V. (CC) NAZZARENO AGANA'